

COMUNE DI CESANO BOSCONI
(Città Metropolitana di Milano)



REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DELLE AREE ORTIVE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26 ottobre 2022

Articolo 1.	FINALITÀ ED OBIETTIVI	4
Articolo 2.	DISCIPLINA DEGLI SPAZI ORTICOLI SUL TERRITORIO	4
Articolo 3.	TIPOLOGIA DI ORTI E RIPARTIZIONE	4
Articolo 4.	SOGGETTI	5
Articolo 5.	PRINCIPI DI CONDUZIONE	5
Articolo 6.	ASSEGNAZIONE, DURATA E CANONE	6
Articolo 7.	PRINCIPI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	7
Articolo 8.	STRUTTURE FISSE	8
Articolo 9.	COLTIVAZIONI	8
Articolo 10.	SPESE DI GESTIONE	9
Articolo 11.	RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE	9
Articolo 12.	DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE	9
Articolo 13.	VIGILANZA - CONTROLLI E VERIFICHE	10
Articolo 14.	SANZIONI	10
Articolo 15.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10
ALLEGATO - NORME DI COMPORTAMENTO		11

Articolo 1. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il Comune di Cesano Boscone è proprietario di aree destinate ad orti urbani da assegnare in uso ai cittadini residenti.

L'Amministrazione Comunale di Cesano Boscone, assegnando l'uso degli orti urbani ai cittadini residenti, intende offrire ai cesanesi l'opportunità di sviluppare relazioni che rafforzino il senso di comunità, promuovere la partecipazione e l'aggregazione mediante la coltivazione degli orti, favorendo lo sviluppo del senso di responsabilità e del "*prendersi cura*", facilitando lo scambio delle conoscenze e competenze interpersonali ed intergenerazionali.

Si intende inoltre promuovere le attività di autoproduzione, attività a km0 in una interazione tra pratica agricola e rapporto consapevole con il cibo non inteso esclusivamente come genere di consumo ma strumento di sostenibilità ambientale e consapevolezza volto al miglioramento delle condizioni di salute dell'individuo.

Nell'ambito delle finalità il presente documento dispone:

- le modalità di accesso e di gestione delle aree comunali destinate ad orto;
- le modalità di assegnazione in concessione temporanea degli appezzamenti ai cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione stessa, che ne facciano richiesta,
- specifica alcune regole generali di utilizzo degli orti stessi da parte degli assegnatari e le eventuali modalità di revoca dell'assegnazione

Articolo 2. DISCIPLINA DEGLI SPAZI ORTICOLI SUL TERRITORIO

Le aree destinate ad orti sono costituite da:

- comparto di via Gramsci 37 già attualmente costituiti
- altre eventuali aree individuate con apposita deliberazione della Giunta, in conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale.

Articolo 3. TIPOLOGIA DI ORTI E RIPARTIZIONE

Gli spazi sul territorio vengono destinati per una gestione singola (orti singoli) o condivisa (orti collettivi), la cui individuazione è effettuata mediante apposita delibera di Giunta.

I singoli lotti sono assegnati ai soggetti di cui all'Articolo 4, mediante bando, sulla base di una graduatoria redatta in funzione dei criteri di cui al presente regolamento.

Orti singoli:

Gli orti destinati ad una gestione singola garantiranno una ripartizione che rispetti almeno le seguenti percentuali

- 60% Pensionati di età superiore ad anni 65
- 10% Residenti di età inferiore ad anni 35

Nel caso di richieste inferiori alla disponibilità nelle singole fasce e per la percentuale rimanente (30%) l'assegnazione avverrà scorrendo la graduatoria.

Orti collettivi:

Nell'ottica di una gestione condivisa degli spazi al fine di incentivare l'interesse dei cittadini nella collaborazione nella gestione di un'area ortiva, è facoltà dell'amministrazione di destinare ad uso collettivo (associazioni o gruppi di cittadini) spazi individuati sul territorio, la cui disciplina avverrà mediante apposita delibera di Giunta che conterrà anche le indicazioni in merito alla individuazione del soggetto gestore.

Articolo 4. SOGGETTI

Il presente Regolamento individua i soggetti coinvolti nella gestione delle aree ortive comunali.

Il Comune di Cesano Boscone e le eventuali associazioni ovvero comitati di gestione che, una volta individuati, nel rispetto degli indirizzi dell'ente, potranno svolgere funzione gestionale e di coordinamento degli spazi ortivi.

Le associazioni o Comitati di Gestione verranno individuati con apposito separato atto della Giunta comunale, che approvi la convenzione con uno dei soggetti, individuati sulla base di criteri di trasparenza e collaborazione con il terzo settore.

L'assegnazione degli orti è riservata esclusivamente ai cittadini in possesso dei seguenti **requisiti di accesso**:

- che siano maggiorenni residenti nel territorio comunale da almeno un anno
- che siano in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del lotto assegnato;
- che abbiano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti.

L'assegnazione degli orti è esclusa per:

- agricoltori che svolgono l'attività a titolo principale;
- coloro che hanno già in uso, in possesso e/o locazione e/o in proprietà e/o in usufrutto, appezzamenti di terreno coltivabili o che possano comunque essere destinati ad orto nella città metropolitana di Milano;
- coloro che siano debitori di somme nei confronti del Comune di Cesano Boscone o abbiano con lo stesso liti pendenti in corso.

Articolo 5. PRINCIPI DI CONDUZIONE

Al fine di garantire una efficiente gestione delle aree ortive e una buona convivenza all'interno della comunità degli orti, ogni assegnatario del rispettivo orto si impegna a rispettare i principi del presente regolamento e le norme previste nell'allegato "Norme di Comportamento", **pena la revoca della concessione**.

Deve essere rispettato il perimetro, la fisionomia e la delimitazione di ogni singolo orto dato in concessione; non potrà essere eliminata la rete e non potranno essere aperti accessi di comunicazione tra orti confinanti.

Lo spazio dovrà essere riconsegnato all'amministrazione comunale nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto, senza alterazioni non autorizzate e senza installazione di strutture non rimovibili che ne pregiudichino la natura dei luoghi.

L'orto deve essere tenuto in modo decoroso, curandone in particolare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia, senza lasciare lo stesso incolto. All'interno di esso, per ragioni di carattere igienico-sanitarie, non potranno essere allestite strutture per la cottura di cibi.

Il conduttore deve rispettare tutte le norme previste nell'allegato "Norme di Comportamento", pena la revoca della concessione. In modo particolare si impone di mantenere un comportamento adeguato ed educato. In caso di accese discussioni o litigi che sfocino in violenze, ad insindacabile giudizio dei responsabili comunali, si procederà ad immediata revoca dell'assegnazione.

Articolo 6. ASSEGNAZIONE, DURATA E CANONE

Assegnazione

Per l'assegnazione degli orti urbani verrà emesso un apposito avviso pubblico che fisserà i termini per la presentazione delle domande al fine di comporre la graduatoria per le assegnazioni sulla base dei disposti del presente documento. La graduatoria ha validità di 3 anni, decorrenti dall'approvazione della graduatoria che avverrà mediante delibera del settore comunale competente. Nel caso di esaurimento della graduatoria vigente o comunque in prossimità della sua scadenza l'ufficio comunale competente provvederà a pubblicazione di nuovo avviso volto alla determinazione di una nuova graduatoria.

Ogni appezzamento che si renderà disponibile nel corso di validità della graduatoria verrà assegnato in virtù dell'ordine della stessa, di norma nella finestra temporale tra ottobre e gennaio. In caso di affidamento nel corso della stagione agronomica si considererà comunque l'avvio della concessione nell'ottobre successivo.

Ad ogni richiedente che abbia presentato istanza è concesso solo un orto, è ammessa la presentazione di una sola istanza per un solo componente di ogni nucleo familiare. In caso di presentazione di più istanze del medesimo nucleo, verranno entrambe escluse d'ufficio.

L'assegnatario dovrà gestire e coltivare in prima persona l'appezzamento assegnato. In via solo saltuaria è ammessa la collaborazione dei propri familiari nella conduzione dell'orto, purché residenti.

Al fine di garantire la continuità della coltivazione, in caso di impedimento temporaneo, malattia o allontanamento temporaneo dal territorio comunale, l'assegnatario può delegare la conduzione dell'orto ad altra persona, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 4 e previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base di una richiesta debitamente motivata. La presenza di persone non autorizzate e non ricadenti nelle casistiche sopra riportate è motivo di revoca della concessione.

All'atto della concessione verrà richiesta una cauzione pari ad € 100.

Durata

L'assegnazione dell'orto avrà durata di anni 5, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni, senza partecipazione a nuova selezione.

Rinnovo

Il concessionario che intende rinnovare la concessione procederà a richiesta entro 2 mesi dalla scadenza della stessa. L'ufficio comunale competente verificherà la richiesta, la permanenza dei requisiti e l'assenza di elementi ostativi e comunicherà al concessionario l'esito dell'istruttoria.

Non è previsto il tacito rinnovo.

In assenza di richiesta di rinnovo o a scadenza temporale della concessione, l'orto verrà incluso in quelli disponibili per un nuovo affidamento.

Al fine di consentire al concessionario di predisporre in tempi naturali la preparazione del terreno (tempi di concimazione, semina, coltivazione, raccolta) per anno di concessione si intende il periodo dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Non è ammesso il diritto di successione o la delega ad altre persone, se non nei limitati casi previsti.

L'assegnatario, alla scadenza della concessione potrà partecipare al nuovo avviso pubblico per una nuova assegnazione.

La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito del territorio comunale.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare la porzione assegnata (orto e capanno) in ordine e nello stato originario. In caso di decadenza o revoca rimarranno a beneficio del singolo fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'Amministrazione Comunale si riserva un numero limitato di appezzamenti di orto per progetti sociali, programmi didattici, formativi o riabilitativi, da assegnarsi annualmente, a scuole o realtà del terzo settore individuati sulla base di criteri di trasparenza o collaborazione con il terzo settore. Con atto separato della Giunta Comunale verranno individuati i criteri sulla cui base avverrà l'assegnazione.

Canone

Gli orti sono assegnati tramite il versamento di un canone annuo, la cui entità verrà determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il mancato versamento del canone entro 120 giorni dalla scadenza comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione senza possibilità di appello.

Le modalità del pagamento verranno definite anche in funzione della gestione individuata per l'area di riferimento, con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 7. PRINCIPI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermi restando i requisiti di accesso, costituiranno priorità di assegnazione, da dichiarare a piena responsabilità dei richiedenti, l'appartenenza ad una o più delle seguenti condizioni:

- pensionati;
- disoccupati;
- coloro che abbiano un numero di componenti familiari pari o superiore a 6 (sei);
- presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità superiore al 66%;
- isee più bassi;
- certificazione CPS per valenza terapeutica conduzione orto

La graduatoria prevederà priorità inoltre per

- Coloro che hanno già partecipato a precedente bando senza aver ottenuto la concessione del fondo
- particolari categorie sociali individuate dall'amministrazione comunale (mamme o papà single)
- chi non possiede proprietà di beni immobiliari in Regione Lombardia

In caso di parità di punteggio verrà privilegiata l'assegnazione al richiedente più anziano.

Tra gli aventi diritto, tenuto conto delle priorità di assegnazione, della graduatoria stilata e delle percentuali di cui sopra, si procede ad assegnazione dei singoli appezzamenti mediante sorteggio degli stessi.

Nel caso di riaggiudicazione alla scadenza (dopo i 10 anni), il concessionario avrà diritto alla prelazione sul medesimo appezzamento.

Si attingerà alla graduatoria in corso di validità per le eventuali surroghe, o qualora si rendano disponibili ulteriori nuovi appezzamenti. Tali assegnazioni avranno durata fino alla naturale scadenza dell'affidamento considerando l'anno di avvio della concessione del singolo.

E' fatta salva la possibilità di partecipare al bando se la scadenza naturale della concessione è nell'anno successivo.

Articolo 8. STRUTTURE FISSE

I capanni presenti nei singoli appezzamenti ortivi sono ad uso del concessionario che ne deve curare e mantenere la funzionalità e il decoro a spese proprie. Dovranno mantenere le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale per il tramite degli uffici preposti.

I capanni non possono essere utilizzati per il pernottamento nonché per il ricovero stabile di animali di qualsiasi tipo.

Le difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento sono passibili di sanzione e/o di obbligo di ripristino dei luoghi.

Nei casi più gravi l'ufficio comunale competente procede a la revoca della concessione.

Articolo 9. COLTIVAZIONI

All'interno degli orti in concessione è consentita la coltivazione esclusiva di ortaggi e piccoli frutti (in via indicativa e non esaustiva ad esempio: lamponi, mirtilli, ribes, fragole, etc.).

Gli orti devono essere coltivati evitando l'uso di sostanze che possano pregiudicare la salute umana; è vietato l'uso di prodotti inquinanti (anticrittogamici, diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost e pertanto ogni assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti prodotti dalle attività svolte nell'orto urbano, in apposite compostiere o interrati nei luoghi preposti dal

concessionario.

Non devono in alcun modo arrecare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria, etc.) sul contesto urbano o verso gli orti limitrofi. E' vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali. Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento idrico, ma l'uso è riservato solo per l'innaffiatura.

Al fine di eliminare gli sprechi di acqua, durante la stagione estiva si impone l'obbligo di effettuare l'innaffiatura al di fuori delle ore più calde, prioritariamente nella fascia oraria 19:00 - 8:00.

Gli attrezzi ed il materiale da lavoro impiegati sono a carico e ad uso privato degli assegnatari degli orti; detti attrezzi e materiali dovranno essere a fine lavoro riposti negli appositi spazi.

Particolare attenzione va posta nel contrastare la diffusione delle zanzare, evitando la formazione di acque stagnanti all'interno di contenitori non coperti ed eventualmente utilizzando accorgimenti idonei alla non proliferazione delle larve di zanzara.

È vietato mettere a dimora piante legnose, alberi di alto e medio fusto. I trasgressori saranno tenuti al ripristino dei luoghi.

Articolo 10. SPESE DI GESTIONE

Ciascun concessionario sostiene le spese di gestione del lotto concesso e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo a suo favore della concessione in uso.

Articolo 11. RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa causare a terzi, sarà ad egli esclusivamente imputabile.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata (anche per danni, furti, manomissioni, infortuni ed incidenti subiti dal concessionario) da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

In caso di controversie laddove non siano gestibili in via bonaria con l'ausilio del Comitato di gestione queste potranno essere deferite al competente foro del Tribunale di Milano.

Articolo 12. DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La titolarità dell'orto si estingue per:

- rinuncia;
- indisponibilità permanente dell'assegnatario;
- trasferimento della residenza in altro Comune;
- revoca da parte dell'Amministrazione Comunale a causa di infrazioni alle norme del presente Regolamento;
- inadempienze verso l'Associazione e/o il Comune;
- decesso;

Solo in caso di decesso del titolare della concessione è ammessa, su richiesta del coniuge o familiari con lui residenti, la possibilità di subentrare nella concessione fino alla sua scadenza naturale, senza possibilità di

rinnovo. In assenza di tale richiesta l'appezzamento verrà incluso in quelli disponibili per un nuovo affidamento.

Il Responsabile del Settore incaricato della gestione amministrativa degli orti, previa istruttoria ed accertamenti svolti anche dalla Polizia Locale, dichiara i casi di decadenza, con particolare riferimento a inosservanze o gravi inadempienze al presente documento e allegato "Norme di Comportamento"

Il Responsabile del Settore provvede alla revoca motivata della concessione e contestualmente procede alle nuove assegnazioni sulla base della graduatoria vigente.

Articolo 13. VIGILANZA - CONTROLLI E VERIFICHE

Al Comune spetta la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sul rispetto dei doveri e divieti evidenziati negli articoli precedenti, in ottica di una corretta gestione e modalità di conduzione degli orti.

I concessionari dovranno sempre rendersi disponibili a consentire l'accesso per i controlli riguardanti la corretta gestione dell'orto assegnato

È libertà dell'Amministrazione Comunale interpretare le eventuali discrepanze regolamentari.

Articolo 14. SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporta sanzioni da 10 a 100 euro, comminate dal Responsabile del settore comunale competente.

Nei casi più gravi e reiterati è prevista la revoca dell'assegnazione.

Articolo 15. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme ad esso contrarie o incompatibili, in precedenza approvate.

Le assegnazioni in corso di validità alla data di approvazione del presente regolamento verranno considerate come equivalenti a quelle di una nuova assegnazione.

Le strutture fisse di cui all'articolo 8 attualmente realizzate nei lotti, non conformi alla disciplina del presente regolamento dovranno essere progressivamente eliminate.

ALLEGATO - NORME DI COMPORTAMENTO

MODALITA' DI GESTIONE

- I confini fra i lotti e tutte le parti comuni (vialetti interni, recinzioni ecc.) devono essere curati e rispettati, garantendo la pulizia e il decoro senza l'uso di diserbanti.
- La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo. L'uso di acqua irrigua proveniente da rogge e fontanili deve essere autorizzato preventivamente dal Comune.
- È fatto obbligo di garantire la raccolta differenziata utilizzando i contenitori forniti dal Comune.
- È fatto obbligo di effettuare il compost.
- Ogni orto potrà ospitare una struttura fissa di dimensioni 2x3 m per un'altezza massima di 2 metri, ad uso deposito attrezzi.
- È necessario avere cura della manutenzione della struttura fissa ad uso deposito attrezzi, eventualmente presente, sul quale non sono concesse modifiche.
- Per facilitare le culture invernali, nel periodo 1 novembre di ogni anno e fino al termine del periodo di stasi vegetativa di fine inverno (salvo eccezionali condizioni climatiche) è facoltativamente consentito allestire strutture di tipo provvisorio ad uso serra per sementi. Con lo scopo di rendere omogenee le coperture è obbligatorio utilizzare materiale plastico trasparente e/o bianco con struttura smontabile composta da tubi con misure non superiori a 3/4 di pollice a 1 pollice oppure da canne di bambù, con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500, larghezza cm 100, altezza cm 150.
- È fatto obbligo di vigilare sull'insieme segnalando agli uffici ed organi competenti ogni eventuale anomalia.
- È fatto obbligo di utilizzare tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) che non superino l'altezza di 2 metri fuori suolo.
- Si richiede di versare il canone annuo stabilito dall'Amministrazione Comunale nei termini prefissati.
- Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli orti e delle strutture fisse, comprese le parti comuni, in deroga all'art. 1576 del Codice Civile, saranno a carico del concessionario.

DIVIETI

È vietato:

- L'accesso di tutti i veicoli a motore.
- Affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione.
- Danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi.
- Costruire ulteriori strutture fisse e similari oltre a quello già presente.
- Pavimentare l'area o parte di essa
- Alterare in alcun modo la fisionomia delle parti comuni (ad esempio coltivando piante o fiori, utilizzando le aree comuni per il deposito di qualsiasi materiale o compostaggio di rifiuti vegetali);
- Occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati, siepi, cannicciati, reti etc, al fine di non creare zone d'ombra
- Usare acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi.
- Produrre rumori molesti.
- Accendere fuochi e incendiare qualsiasi tipo di materiale (es. residui vegetali).
- Effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

- Commercicare i prodotti coltivati nell'orto.
- Detenere/installare/immagazzinare bombole di gas, taniche di benzina, olii ed altro materiale inquinante, infiammabile e pericoloso per la propria ed altri incolumità.
- Usare e tenere in deposito nelle strutture fisse prodotti fitosanitari della classe 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, oltre a prodotti liquidi, gassosi, solidi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino (in via indicativa e non esaustiva si rimanda a: D.P.R. 223/88 – D.LGS. 194/1995 e ss.mm.i.).
- Utilizzare anticrittogamici, pesticidi e similari o fitofarmaci in misura superiore ai limiti previsti dalla Legge.
- Installare stufe, elettrodomestici e gruppi elettrogeni;
- Porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti con riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77.
- Danneggiare il sistema degli impianti tenendo presente che durante la stagione estiva l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 19.00 della sera e le ore 8.00 del mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti.